


COMUNE DI BORBONA
PROVINCIA DI RIETI



**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO
DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON
CONDUCENTE**

Allegato alla delibera di CC n° 22 del 30/11/2007

REGOLAMENTO PER SERVIZIO TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA DA RIMESSA CON CONDUCENTE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio pubblico di taxi e di noleggio nel territorio di questo Comune è disciplinato:

- a- dalla Legge Quadro 15/1/1992, n. 21-
- b- dalla L.R. 26/10/1993, n. 58 -
- c- dalla L.R. 6/1999, art. 51 –
- d- dalla L.R. 14/02/2005, n.7 e s.m.i.
- e- dal D.P.R. 24/7/1977, n. 616 -
- f- dal D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni del presente regolamento che, sostituisce quello precedentemente adottato con delibera di C.C. n. 36 del 30/06/2000

Troveranno sempre applicazione, inoltre, tutte le leggi e regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio pubblico per il servizio taxi e di noleggio di autovettura da rimessa con conducente per il trasporto di persone.

ART. 3 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo escluse, sempre ed in ogni caso, le responsabilità del Comune concedente.

Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.

CAPO II - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE (ART. 15 L.R. 58/93)

ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA

La Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 15 della L.R. n. 58/1993 è composta da:

- a- Sindaco o suo delegato che la presiede.
- b- Funzionario della Provincia di Rieti – Ass. Trasporti (art. 51 L.R. n. 6/1999).
- c- Rappresentante delle 00.SS di categoria.

- d- Rappresentante dell'Ufficio Comunale preposto allo scopo.
- e- Rappresentante degli utenti esperto in materia.

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Segretario Comunale o da altro dipendente dallo stesso delegato.

ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

Il parere della commissione di cui al precedente art. 4. è obbligatorio ma non è vincolante in tutti i casi previsti dal presente regolamento (regolamenti - modifica dei regolamenti - redazione bandi pubblici).

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Per la convocazione, la validità della seduta e la maggioranza richiesta per la validità delle decisioni adottate, troveranno applicazione le corrispondenti norme relative al Consiglio Comunale.

Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale.

ART. 7 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui al precedente art. 4 sarà rinnovata entro tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e rimarrà in carica fino all'insediamento della nuova Commissione.

CAPO III - SERVIZIO TAXI E SERVIZIO PUBBLICO PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI DA RIMESSA CON CONDUCENTE

ART. 8 - DEFINIZIONE – TARIFFE

Servizio di taxi

a.il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, si rivolge ad una utenza indifferenziata, lo stazionamento avviene in luogo pubblico (Piazza del Mercato).

Esso si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base delle tariffe di cui al successivo punto b).

b.Le tariffe sono determinate amministrativamente dal Consiglio/Giunta Comunale. Essa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

c. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dagli artt. 5-bis e 5-ter, il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono esclusivamente nel territorio del Comune di Borbona. All'interno del suddetto territorio la prestazione del servizio è obbligatoria.

Gli autoveicoli devono:

- essere munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare;
- L'esistenza di un eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utente mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
- Le autovetture adibite a servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».
- Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico», così come stabilito dal Comune di Borbona.

Servizio di noleggio con conducente

a) - Il servizio pubblico per noleggio di autovettura da rimessa con conducente si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

b) - Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del Comune di Borbona. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. (art. 58 L. R. 28/12/2006 n. 27).

Nelle more dell'adozione della delibera di Giunta Regionale di cui alla lettera b) dell'art. 42 della L.R. 16/2005, il precedente punto b) non si applica ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 07/2005 e cioè anteriormente al 6 marzo 2005.

c) - Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno di autorimessa.

Gli autoveicoli devono:

a - Essere riconosciuti idonei a tale uso e muniti di carta di circolazione ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

b- Essere provvisti all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore di un contrassegno con la scritta "noleggio" e dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", dello stemma del Comune di Borbona e di un numero progressivo.

Il corrispettivo del trasporto per il servizio è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore nel rispetto del disposto di cui al D.M. 20/4/1993 pubblicato sulla G.U. del 29/5/1993, n.124. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 9 - DIVIETO DI STAZIONAMENTO ALL'APERTO PER IL SERVIZIO N.C.C.-

Salvo quanto prescritto dai commi 3 e 5 dell'art. 10 della L.R. n. 58/93, è fatto divieto di stazionare, con autovettura da noleggio da rimessa con conducente, sulle strade od aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che le autovetture sostino agli scali di arrivo, in attesa di chi le ha noleggate.

CAPO IV - NORME COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - VALIDITA'

ART. 10 - COPERTURA ORGANICO - MODALITA' RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Quando per decadenza, revoca o rinuncia del titolari, ovvero per l'aumento dell'organico, vi sia disponibilità di autorizzazioni per il servizio taxi e di noleggio di autovettura da rimessa con conducente, il Comune rende nota tale disponibilità attraverso bando pubblico debitamente deliberato dalla Giunta Comunale, ed affisso all'Albo Pretorio, al fine di consentire ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, dell'autovettura che possono gestirla in forma singola od associata (vedi art. 7 L.21/1992), di inoltrare la relativa istanza.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Per poter conseguire l'autorizzazione per il servizio di cui sopra, è obbligatoria la disponibilità di una rimessa sita nel territorio comunale, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9, ultimo capoverso.

ART. 11 - REQUISITI E CONDIZIONI NECESSARIE

I requisiti e le condizioni necessarie per esercitare l'attività prevista dal presente regolamento sono:

- 1. Avere la rimessa nel territorio comunale;**
- 2. Avere la proprietà del mezzo o la disponibilità, anche in leasing;**
- 3. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;**
- 4. Essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile dei trasportati;**

- 5.** Non avere in corso procedure fallimentari, né essere stato soggetto a procedure fallimentari, salvo sia intervenuta specifica riabilitazione;
- 6.** Avere l'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A. di Rieti;
- 7.** Ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza ed assicurazione per eventuali dipendenti;
- 8.** I conducenti dovranno essere in possesso della prescritta patente di guida, del relativo certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993. Tale iscrizione e' obbligatoria anche per i titolari dell'autorizzazione;
- 9.** Essere cittadini italiani ovvero di un Paese della CEE, ovvero di altro Paese che riconosca ai cittadini italiani di prestare analoga attività nel proprio territorio;
- 10.** Non espletare altre attività incompatibili con il regolare svolgimento del servizio;
- 11.** Non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti non colposi.
- 12.** Non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale e non essere stato dichiarato delinquente abituale o per tendenza;
- 13.** Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge antimafia;
- 14.** Dalla data di approvazione del presente regolamento non è consentito il rilascio dell'autorizzazione in capo a società, così come previsto dall'art. 7 della L. n. 21/1992 e dall' art. 6 della L.R. n. 58/1993;
- 15.** Presentazione di certificazione medica, attestante l'assenza di malattie incompatibili con il servizio.

ART. 12 - CAUSE OSTATIVE PARTECIPAZIONE BANDO

Oltre al possesso dei requisiti del precedente art. 11, non può partecipare al bando pubblico:

- a-** chi è incorso in un provvedimento di revoca/decadenza di precedente autorizzazione di servizio di noleggio di autovettura da rimessa con conducente, emanato da Pubblica Amministrazione;
- b-** chi abbia trasferito autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 9 c. 3 della L. 21/1992 e art. 8 c. 3 della L.R. 58/93 e s. m.i., negli ultimi 5 anni dalla data del bando pubblico;
- c-** chi è incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione del servizio di trasporto (abusivi);

ART. 13 - DOMANDA PER PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO E PER OTTENERE LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

Chi intende partecipare al bando pubblico per il rilascio della relativa autorizzazione per il servizio di taxi e l'esercizio di noleggio da rimessa di autovettura con conducente, di cui all'art. 2 del regolamento, dovrà inoltrare, al Funzionario Responsabile del Servizio, apposita istanza in bollo.

In tale domanda, da presentarsi nei termini e con le modalità previste dal bando pubblico, il richiedente deve dichiarare, oltre alla propria qualifica, alle complete generalità ed ai numeri di codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di iscrizione al ruolo provinciale di Rieti, di cui all'art. 16 della L. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, la patente di guida B-CAP o di categoria superiore, nonché specificare il tipo, le caratteristiche dell'autovettura che intende utilizzare per il servizio, con l'indicazione della data di fabbricazione.

Qualora il richiedente non fosse in possesso dell'autovettura al momento del bando, dovrà presentare apposito atto legale dal quale risulti il futuro acquisto dell'autovettura con i dati innanzi richiesti, nonché atto di impegno ad iniziare l'attività entro mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione per esercitare il servizio.

ART. 14 - COMMISSIONE TECNICA COMUNALE - ISTRUTTORIA DOMANDA -RILASCIO AUTORIZZAZIONE-

E' istituita una Commissione Tecnica Comunale composta dal Responsabile del Servizio interessato, che la presiede, e da due esperti del COMUNE di BORBONA, di qualifica non inferiore alla sesta (attuale Cat. C), di cui uno con funzioni di segretario, nominati dalla Giunta Comunale. La stessa avrà il compito di formare la graduatoria di merito per il successivo rilascio dell'autorizzazione per il servizio di taxi ed il servizio da noleggio di autovettura da rimessa con conducente, nonché avrà il compito di esprimere il proprio parere sulla giusta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento;

Per l'istruttoria della domanda ed il conseguente provvedimento dovrà essere osservata la seguente procedura:

a- entro gg. 30 dalla data di scadenza del bando pubblico, le domande dovranno essere sottoposte all'Esame della Commissione Tecnica Comunale;

b- entro i successivi gg. 30 dovrà essere data comunicazione all'interessato dell'esito dell'istruttoria, con eventuale richiesta di integrazione della documentazione, assegnando gg. 15 per la presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, dovrà essere richiesta la documentazione di cui all'art. 11.

ART. 15 - TITOLI

Ai fini dell'assegnazione sono stabiliti i seguenti punteggi:

a- Possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP). Punti 0.5 per ciascun anno per un massimo di punti 5.

b- Iscrizione al ruolo conducenti (art. 16 L. 58/93). Punti 0.50 per ciascun anno per un massimo di punti 5.

c- Aver esercitato attività alle dipendenze di ditte autorizzate al servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente.
Punti 0.50 per ciascun anno per un massimo di punti 5.

d- Status di disoccupato negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando. Punti 0.50 per ogni semestre per un massimo di punti 3.

e- Aver acquisito specifica professionalità nel settore noleggio da rimessa o taxi riscontrabile attraverso l'anzianità di presenza operativa in una delle forme giuridiche di cui all'art. 7 della L. 21/1992.
Punti 0.5 per ogni anno, per un massimo di punti 5.

f- Numero dei. posti creati per l'occupazione ed organizzazione imprenditoriale ed aziendale.
Punti 1 per ogni 10 posti di lavoro creati ed esistenti al momento del bando, per un massimo di punti 5.

g- Carico familiare.
Punti 0.50 per ogni persona a carico per un massimo di punti 3.

L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale, a parità di punteggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Nel caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali si terrà conto dell'età, con preferenza al più giovane o di altri elementi utili allo scopo.

ART. 16- RILASCIO DELLA LICENZA - CONTENUTO - RESTITUZIONE – RINUNZIA SOSPENSIONE- DECADENZA - RINNOVO.

Il Funzionario Responsabile del Servizio, rilascia agli aventi diritto, per ogni autoveicolo ammesso al servizio di taxi ed al servizio di noleggio, un'autorizzazione nella quale dovrà essere riportato il numero della targa dell'autovettura, nonché gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura stessa.

L'autorizzazione Comunale e gli altri documenti di circolazione, compreso il foglio complementare, devono essere portati sull'autoveicolo ed esibiti ad ogni richiesta dei Funzionari e degli Agenti incaricati alla sorveglianza sulla circolazione stradale e sul servizio stesso.

L'autorizzazione comunale dovrà essere immediatamente restituita al competente Ufficio Comunale in caso di decadenza, rinuncia, sospensione o revoca della medesima.

Quando per una autorizzazione si verifichi quanto citato nel precedente comma, il competente Ufficio Comunale ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile, all'Assessorato Provinciale ai Trasporti ed alla C.C.I.A.A. per i provvedimenti di rispettiva competenza.

L'autorizzazione, anche se rilasciata durante l'anno, è valida fino al 31 dicembre di ogni anno, e si intenderà rinnovata previa comunicazione di prosieguo di attività da parte dei titolari.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE – LIMITI - TRASFERIBILITA' - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.

L'autorizzazione di cui al presente regolamento è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993 e s.m.i. ed in possesso dei requisiti prescritti, quanto il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a- Sia titolare di autorizzazione da almeno anni 5.

b- Abbia il titolare raggiunto il sessantesimo anno di età.

c- Sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio, per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare al momento della sua morte, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di anni due, dietro autorizzazione del Funzionario Responsabile del Servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare al momento della sua morte, purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al servizio pubblico di noleggio di autovettura da rimessa con conducente.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, non può esserne attribuita altra se non dopo anni 5 dal trasferimento della prima.

In caso di cancellazione dal ruolo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita soltanto ad uno dei membri o degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare della stessa licenza o autorizzazione qualora in possesso dei requisiti prescritti.

Le persone fisiche, titolari dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del c.c.

Le stesse possono inoltre, essere sostituite alla guida, da altro personale, purché iscritto al predetto ruolo di cui all'art. 16 della L.R. n. 58/1993, a condizione che ne facciano tempestiva richiesta e secondo la seguente specifica:

a - Durante un periodo annuale di assenza non superiore a gg. 30.

b - Nei casi di malattia, purché comprovati da certificazione medica da parte di una struttura pubblica e per un periodo di tempo non superiore ad anni due nel quinquennio.

c - Per altri casi di forza maggiore che saranno valutati di volta in volta dal Funzionario Responsabile del Servizio e per un periodo di tempo non eccedente, in ogni caso, i due mesi nel corso dell'anno.

ART. 18 - DOTAZIONE DELL' ORGANICO - REVISIONE DELL'ORGANICO

In ottemperanza alla Deliberazione del Consiglio Provinciale di Rieti n. 48 del 25/09/07, con la quale la stessa adotta i criteri per la determinazione del fabbisogno dei servizi TAXI e NCC – L.R. 58/93 il Comune di Borbona ha elaborato il fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento dei servizi.

SERVIZIO TAXI

$$N = (\text{Pop}/3000) * P2 * P3 * P4 * P5 * P6$$

In cui :

N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio taxi nel Comune;

Pop. = popolazione residente nel Comune Fonte Istat 1° gennaio 2005 (n. abitanti);

P2 = fattore correttivo per l'ambito territoriale;

P3 = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico;

P4 = fattore correttivo per la presenza del Comune di strutture Ospedaliere;

P5 = fattore aggiuntivo per la presenza di alberghi;

P6 = fattore correttivo per la presenza del Comune di stazione ferroviaria e porti.

Il **Valore Finale Teorico N** dovrà quindi essere arrotondato per difetto all'unità inferiore. In ogni caso, **laddove N sia inferiore ad 1 (uno) dovrà essere arrotondato all'unità.**

SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'algoritmo base ricavato attraverso l'applicazione rigorosa della regressione lineare assume la seguente relazione:

$$N = ((\text{Pop}/6000) + (\text{Sup}/50) + 1) * P2 * P3 * P4 + (P5)$$

In cui :

N = fabbisogno teorico di offerta per l'espletamento del servizio di autonoleggio con conducente nel Comune;

Pop. = popolazione residente nel Comune (n. abitanti);

Sup. = superficie del territorio comunale (Kmq);

P2 = fattore correttivo per l'ambito territoriale;

P3 = fattore correttivo offerta servizi di trasporto pubblico;

P4 = fattore correttivo per la presenza del Comune di strutture Ospedaliere;

P5 = fattore aggiuntivo per la presenza di alberghi;

Si osserva che il numero di autorizzazioni per gli autonoleggi dipende principalmente dai fattori popolazione e superficie del territorio comunale; la regressione lineare dovrà essere corretta con opportuni coefficienti per rispondere in maniera corretta alle esigenze del territorio.

DATI CORRETTIVI

Fattore P2 – Ambito territoriale

Il valore del coefficiente correttivo applicato al Comune di Borbona, tiene conto di uno spostamento % > 10 **pari ad 1.3**

Fattore P3 – Offerta di servizi di trasporto pubblico

Il valore del coefficiente correttivo applicato al Comune di Borbona, tiene conto dell'offerta del servizio di trasporto pubblico del COTRAL; il coefficiente è quello con n° di linee tra 1 e 5 ed è **pari ad 1.1**

Fattore P4 – Presenza di servizi superiori – Ospedali e case di cura

Il valore del coefficiente correttivo applicato al Comune di Borbona, tiene conto della assenza di strutture ed è **pari ad 0.9**

Fattore P5 – Presenza di strutture al servizio del turismo

Il valore del coefficiente correttivo applicato al Comune di Borbona, tiene conto della presenza in loco di n. 1 albergo, n. 1 agriturismo. Il coefficiente è quello con strutture tra 1 e 10 ed è **pari ad 1.0.**

Fattore P6 – Presenza di stazione ferroviaria e porti

Non è applicabile a questo Comune per mancanza di strutture.

Sulla base dei dati innanzi citati si ha il seguente risultato:

SERVIZIO TAXI

$$N = (\text{Pop}/3000) * P2 * P3 * P4 * P5 \text{ (Formula base)}$$

N = (694/3000)*1,3*1,1*0,9*1.0= 0,3 che in ottemperanza alla disposizioni dettate dalla Provincia di Rieti è pari ad **1 (una)** licenza per il servizio Taxi.

SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

$N = ((Pop/6000)+(Sup/50)+1)*P2*P3*P4+(P5)$ (Formula base)

N = ((694/6000)+(46/50)+1)*1,3*1,1*0.9+(1.0)= 3,62

che in ottemperanza alla disposizioni dettate dalla Provincia di Rieti è pari a **3 (tre)** licenze per il servizio di autonoleggio con conducente.

Attualmente non esistono licenze taxi o autorizzazioni autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di Borbona.

ART. 19 - VERIFICA

Le autovetture adibite al servizio possono essere sottoposte, prima dell'immissione in servizio a verifica da parte della Commissione Tecnica Comunale.

Successivamente l'Amministrazione Comunale, a mezzo della propria Commissione Tecnica, può procedere ad ulteriori verifiche delle condizioni e delle caratteristiche degli autoveicoli adibiti al servizio.

Qualora la Commissione ritenga che l'autovettura non risponda più ai requisiti per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, dovrà redigere apposito verbale, dandone immediata comunicazione al Sindaco per la successiva denuncia all'Ispettorato per la Motorizzazione Civile agli effetti del ritiro della carta di circolazione predetta.

Ove, invece, l'autovettura non risultasse trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provvedesse, nel termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla sospensione ed in caso di perpetrata inadempienza al ritiro dell'autorizzazione.

CAPO VI - NORME COMUNI AI SERVIZI TAXI E SERVIZI PUBBLICI DI NOLEGGIO DA RIMESSA

ART. 20 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Il richiedente che ha ottenuto la licenza e/o l'autorizzazione di cui al presente regolamento, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro il termine di mesi sei dalla data della notifica della comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione stessa.

ART. 21 - PROFILASSI

Il conducente che abbia trasportato persone risultate poi affette da malattia infettiva od aventi forme epidemiche, è tenuto a sottoporre l'autovettura a disinfezione presso l'apposito reparto del Servizio di Igiene Pubblica e comunque, una volta ogni sei mesi.

ART. 22- SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Per la sostituzione definitiva degli autoveicoli è richiesta l'autorizzazione all'Ufficio Comunale competente.

L'autovettura che sia ferma per riparazione può essere sostituita, previa autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente, per il solo periodo di fermo, da altra autovettura che potrà avvalersi della licenza comunale dell'autovettura in riparazione

ART. 23 - DOVERI ED OBBLIGHI DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare della licenza e/o dell'autorizzazione di esercizio, in conformità delle prescrizioni dell'Autorità Comunale, ha l'obbligo ed il dovere di:

- a** - Richiedere copia del presente Regolamento da tenere presso l'autovettura;
- b** - Portare sempre sull' autovettura l'autorizzazione comunale di esercizio, unitamente alla carta di circolazione;
- c** - Indossare abiti decenti e trattare sempre il pubblico con correttezza;
- d** - Curare l'esattezza e la regolarità del servizio;
- e** - Tenere l'autovettura nel dovuto stato di efficienza, solidità e decoro;
- f** - Osservare scrupolosamente le disposizioni di carattere igienico delle autovetture poste in servizio;
- g** - Non trasportare un numero di persone superiore a quello massimo consentito dalle caratteristiche dell'autovettura;
- h** - Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori ai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- i** - Segnalare per iscritto, entro gg. 10, al competente Ufficio Comunale, ogni eventuale cambiamento di abitazione e/o rimessa;
- i** - Avere cura che le autovetture siano sempre munite di un contrassegno luminoso con la scritta "Taxi" o di targa con la scritta "Noleggio da rimessa" e recante il numero dell'autorizzazione Comunale;
- m** - Sottoporre i propri veicoli alla visita ordinaria prevista dalla legge;

n - Compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, di feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di trasporti di malati contagiosi. Per il successivo pagamento della prestazione fornita gli Agenti della Forza Pubblica rilasceranno apposito verbale al conducente dell' autovettura;

o - Caricare sull' autovettura i bagagli degli avventori che si possono trasportare senza deterioramento o danneggiamento della carrozzeria;

p - Visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura, ed in caso di ritrovamento di qualunque oggetto, curarne il deposito presso l'Ufficio della Polizia Municipale.

q - prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384. E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

ART. 24 DIVIETI PER I CONDUCENTI

Ai conducenti gli autoveicoli in servizio di taxi o da autonoleggio è vietato:

a - Fumare o mangiare durante la corsa;

b - Usare parole volgari durante il servizio;

c - Usare dispositivi di segnalazione acustica, salvo nei casi di pericolo immediato;

d - Far salire sull' autovettura persone estranee a quelle che la hanno noleggiata, salvo l'autorizzazione da parte di queste ultime;

e - Di tenere nell'autovettura cani ed altri animali;

f - Di deviare, di loro iniziativa, dal percorso più breve per raggiungere la destinazione indicata dal passeggero;

g - Di fermare l'autovettura o di interrompere il servizio, salvo espressa richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 25 DIVIETO DI PERCORRERE ITINERARI FISSI

E' vietato esercitare, con autovetture adibite a servizio di taxi o pubblico di noleggio da rimessa, servizi ad itinerari fissi, con orari e tariffe prestabiliti, anche su itinerari ove non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi/autorizzati.

In caso di infrazione al suddetto divieto, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può disporre la sospensione fino ad un mese ed in caso di recidività, la revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII - SANZIONI

ART. 26 - SANZIONI

Le infrazioni al presente regolamento non previste dalle norme per la disciplina della circolazione stradale, sono in applicazione degli articoli del T.U.L.P.C. L'Amministrazione Comunale ha sempre la facoltà di applicare, inoltre, le seguenti sanzioni:

- a** - Diffida
- b** - Ammonizione
- c** - Sospensione della validità dell'autorizzazione
- d** - Revoca dell'autorizzazione

La diffida viene applicata dal Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 4, per mancanze lievi.

L'ammonizione viene inflitta dal Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all' art. 4, in caso di recidività.

La sospensione viene inflitta dal Funzionario Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 4, nei seguenti casi:

- per grave inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, già oggetto di ammonizione
- per ingiustificato rifiuto a prestare servizio;
- per abuso di bevande alcoliche o per uso di stupefacenti;
- per uso di modi scorretti nei confronti di Agenti della Forza Pubblica, avventori ecc.;
- per mancata comunicazione di quanto prescritto dall'art. 17;
- per inosservanza dell'obbligo di non esercitare servizi ed itinerari fissi ed a tariffe prestabilite.

La sospensione è disciplinata dall'art. 4 della L. R. 26/10/1993 n. 58 e s.m.i. con conseguente ritiro dell'autorizzazione per tutto il periodo dell'autorizzazione stessa.

ART. 27 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione viene inflitta dal Dirigente Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 4 e trova applicazione:

- Quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'effettuazione del servizio;
- Qualora l'attrezzatura del servizio non risulti più idonea al servizio stesso;
- Qualora l'autovettura non risponda più ai requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- In ogni altro caso previsto dal presente regolamento e/o da norme di legge.

ART. 28 - DECADENZA

La licenza e/o l'autorizzazione comunale viene a decadere:

- per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dall'art. 20;
- per esplicita dichiarazione di rinuncia della licenza o dell'autorizzazione da parte del titolare;
- per decesso del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 17;
- per fallimento del titolare della licenza o dell'autorizzazione e qualora trattasi di società/cooperativa per fallimento o scioglimento della stessa;
- quando non sia richiesta, per due anni successivi, il rinnovo della licenza o dell'autorizzazione;
- quando senza giustificato motivo, il titolare sospenda il servizio per un periodo superiore a gg. 90.

ART. 29 - REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA - COMPETENZE.

In tutti i casi non spetta al titolare rimborso alcuno. L'Autorizzazione dovrà essere restituita al competente Ufficio Comunale.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena avrà acquisito tutte le autorizzazioni tutorie, nonché l'approvazione da parte dell'Assessorato Provinciale ai Trasporti previsto dall'art. 51 della L.R. n. 6/1999 e dalla delibera del Consiglio Provinciale n. 48/2007.

Qualsiasi altra disposizione che sia in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.

Per tutto quanto non previsto si fa richiamo alle norme per la disciplina della circolazione stradale, alla legge comunale e provinciale ed ad ogni altra legge o regolamento che possano direttamente od indirettamente avere applicazione nella materia.
